



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO e  
MASTRANGELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2014

Assegnazione agevolata di beni ai soci di società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata e trasformazione in società semplice

ONOREVOLI SENATORI. – Non penso sia necessario richiamare la vostra attenzione sulle difficoltà che la crisi economica sta causando a tanti imprenditori e su quanto sia urgente la ricerca e l'adozione di provvedimenti di sostegno per le imprese che rappresentano una delle maggiori risorse economiche del nostro Paese.

Il presente disegno di legge, si muove in tale direzione.

Esso intende proporre un'agevolazione fiscale a favore delle società, già adottata in passato e sempre per periodi limitati.

Con questo provvedimento le società potranno usufruire delle agevolazioni fiscali in materia di assegnazione agevolata dei beni ai soci e per la trasformazione agevolata in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Le agevolazioni fiscali in questione, come citato, sono state introdotte dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed i relativi termini sono stati riaperti una prima volta, fino al 30 novembre 2002, dall'articolo 3, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; successivamente l'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha previsto una nuova riapertura dei termini fino al 30 aprile 2003.

Il meccanismo agevolativo consiste nel trasferimento della proprietà di beni a favore dei soci da parte delle società di capitali e di persone diverse da quelle semplici, a titolo di restituzione del capitale (o di riserve del capitale) o di distribuzione di utili (o riserve di utili).

L'assegnazione dei beni ai soci comporta una riduzione del patrimonio netto della società in contropartita della riduzione dell'attivo dello stato patrimoniale, conseguente al trasferimento dei beni dalla sfera patrimoniale della società a quella del socio.

I beni che possono formare oggetto di assegnazione agevolata ai soci sono:

- beni immobili non strumentali, compresi i terreni agricoli ed edificabili;
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa;
- quote di partecipazione in società residenti o non residenti (comprese le azioni o titoli simili alle azioni).

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del 10 per cento.

Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione fiscale, deve pagare la relativa imposta sostitutiva in due rate. La prima rata va versata entro il 30 settembre 2014 ed è pari al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta sostitutiva e la restante parte va versata entro il 30 settembre 2015.

La finalità del presente disegno di legge è duplice: da una parte consente alle società di «eliminare» dai propri bilanci con un basso costo fiscale i beni che non rientrano nell'attività specifica dell'azienda e che di fatto sono utilizzati dai soci e, dall'altra, di permettere allo Stato di incassare una discreta somma a titolo di imposta sostitutiva.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 1° settembre 2014, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 1° gennaio 2014, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 gennaio 2014. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 10 settembre 2014 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei

beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 917 del 1986. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.

6. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono chiederne l'applicazione con apposito modello, da approvare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 50 per cento, entro il 30 settembre 2014; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata entro il 30 settembre 2015. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.